



REGIONE BASILICATA

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2018/2019

La Regione Basilicata regola l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio Regionale ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 2/1995 (e s.m.i.).

Art. 1

Finalità

La Regione Basilicata, per la stagione venatoria 2018-2019, consente il prelievo venatorio secondo il principio della caccia programmata e controllata con le modalità specificate nel presente calendario venatorio, al fine di tutelare la fauna selvatica e le produzioni agricole sul territorio regionale.

Art. 2

Stagione venatoria

1. La stagione venatoria ha inizio il **1 ottobre 2018** e termina il **30 gennaio 2019**. Per le specie **ghiandaia** (*Garrulus glanadarius*) e **colombaccio** (*Colomba palumbus*) e solo da appostamento temporaneo la stagione termina il **10 febbraio 2019**.
2. La stagione venatoria ha inizio il **16 settembre 2018** per le specie: **tortora** (*Streptopelia turtur*), **merlo** (*Turdus merula*), **lepre comune** (*Lepus europaeus*), **gazza** (*Pica pica*) e **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*).
3. La stagione venatoria ha inizio il **16 settembre 2018** e termina il **30 dicembre** per la specie **lepre comune** (*Lepus europaeus*) per l'attuazione del progetto denominato "Indagine sulla biologia riproduttiva della Lepre europea (*Lepus europaeus*) attraverso analisi di campioni biologici (avambraccio e utero) di esemplari abbattuti nel corso della stagione venatoria 2018/2019".
4. Esclusivamente nelle giornate del **2, 5 e 12 settembre 2018**, ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, unicamente da appostamento temporaneo è consentito il prelievo per le specie: **gazza** (*Pica pica*) e **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*);
5. Esclusivamente nelle giornate del **2 e 5 settembre 2018**, ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, unicamente da appostamento temporaneo e limitatamente agli ambienti con presenza di stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, all'esterno di aree boscate, è consentito il prelievo giornaliero per massimo 5 capi della specie **tortora** (*Streptopelia turtur*);

6. Ai cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata, l'accesso agli AA.TT.CC. è consentito dal **03 ottobre 2018** al **30 gennaio 2019** limitatamente al prelievo venatorio delle specie migratorie.

7. **Periodi e specie cacciabili:**

7.1 dal **1 ottobre** 2018 al **31 ottobre** 2018: **quaglia** (*Coturnix coturnix*);

7.2 dal **16 settembre** 2018 al **30 settembre** 2018: **tortora** (*Streptopelia turtur*) esclusivamente da appostamento temporaneo;

7.3 dal **1 ottobre** 2018 al **7 ottobre** 2018: **tortora** (*Streptopelia turtur*) in forma vagante;

7.4 dal **1 ottobre** 2018 al **30 dicembre** 2018: **fagiano** (*Phasianus colchicus*) esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie, in attuazione di specifici piani di prelievo, trasmessi entro e non oltre il 31 agosto 2018 all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata per la relativa approvazione;

7.5 dal **3 ottobre** 2018 al **30 dicembre** 2018: **fagiano** (*Phasianus colchicus*) esclusivamente nelle aziende agrituristiche venatorie;

7.6 dal **3 ottobre** 2018 al **30 dicembre** 2018 per la specie **fagiano** (*Phasianus colchicus*) in attuazione di specifici piani di prelievo redatti dagli AA.TT.CC. territorialmente competenti previa verifica dello *status* delle popolazioni; i piani devono essere trasmessi entro e non oltre il 31 agosto 2018 all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata per la relativa approvazione;

7.7 dal **16 settembre** 2018 al **30 dicembre** 2018: **merlo** (*Turdus merula*);

7.8 dal **1 ottobre** 2018 al **30 dicembre** 2018: **allodola** (*Alauda arvensis*);

7.9 dal **1 ottobre** 2018 al **20 gennaio** 2019 per le specie: **beccaccino** (*Gallinago gallinago*), **frullino** (*Lymnoryphes minimus*) e **pavoncella** (*Vanellus vanellus*);

7.10 dal **1 ottobre** 2018 al **20 gennaio** 2019 per le specie: **marzaiola** (*Anas querquedula*), **mestolone** (*Anas platyrhynchos*), **fischione** (*Anas penelope*), **gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **porciglione** (*Rallus aquaticus*), **folaga** (*Fulica atra*), **germano reale** (*Anas platyrhynchos*), **canapiglia** (*Anas strepera*), **codone** (*Anas acuta*) e **alzavola** (*Anas crecca*);

7.11 dal **1 ottobre** 2018 al **30 dicembre** 2018: **colombaccio** (*Columba palumbus*) in forma vagante;

7.12 dal **02 gennaio** 2019 al **10 febbraio** 2019, esclusivamente da appostamento temporaneo, la specie **colombaccio** (*Columba palumbus*);

7.13 dal **01 febbraio** 2019 al **10 febbraio** 2019, esclusivamente da appostamento temporaneo, la specie **ghiandaia** (*Garrulus glandarius*);

7.14 dal **7 ottobre** 2018 al **30 dicembre** 2018: **beccaccia** (*Scolopax rusticola*);

7.15 dal **07 ottobre** 2018 al **20 gennaio** 2019: **tordo sassello** (*Turdus siliacus*) e **cesena** (*Turdus pilaris*);

7.16 dal **07 ottobre** 2018 al **20 gennaio** 2019: **tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*);

7.17 dal **16 settembre** 2018 al **30 gennaio** 2019: **gazza** (*Pica pica*), e **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*);

7.18 dal **1 ottobre** 2018 al **30 gennaio** 2019: **ghiandaia** (*Garrulus glandarius*);

7.19 dal **1 ottobre** 2018 al **30 dicembre** 2019: **volpe** (*Vulpes vulpes*);

7.20 dal **02 gennaio** 2019 al **30 gennaio** 2019: **volpe** (*Vulpes vulpes*), prelievo in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita previo piano di abbattimento;

- a) i piani di abbattimento devono essere redatti dagli AA.TT.CC. territorialmente competenti, tenendo conto dei dati demografici rinvenuti dall'attività di censimento della specie ed escludendo tutte le aree boscate;
- b) i piani devono essere trasmessi entro e non oltre il 30 novembre 2018 all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata per la relativa approvazione.

Art. 3

Caccia al cinghiale (*Sus Scrofa*)

1. La caccia al Cinghiale, nel territorio a caccia programmata e vocato alla specie, è consentita dal **3 ottobre 2018 al 30 dicembre 2018**, esclusivamente in squadra e solo in battuta e braccata con l'uso esclusivo di munizioni senza piombo.
2. La caccia al cinghiale è disciplinata dalle Direttive emanate dalla Regione Basilicata di cui alle DD.GG.RR. n°953/2016 e 1055/2016.
3. E' consentito l'abbattimento occasionale dei cinghiali in forma individuale, senza l'ausilio di cani da cinghiale, esclusivamente al di fuori dei Distretti di Gestione di cui alle DD.GG.RR. n°953/2016 e 1055/2016.
4. Il Comitato Direttivo di ciascun Ambito Territoriale di Caccia, **entro il 31 agosto 2018** trasmette il proprio provvedimento di recepimento delle Direttive regionali all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata.

Art. 4

Caccia di selezione al cinghiale (*Sus Scrofa*)

1. Il prelievo di selezione alla specie cinghiale è consentito in attuazione di uno specifico piano di abbattimento selettivo, ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n.248, redatto dalla Regione previo parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
2. E' consentito, se opportunamente necessario, il completamento del Piano di Abbattimento Selettivo, di cui alla DGR n.207/2018, previo parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Art. 5

Giornate di caccia e Orario consentito

1. Le giornate di caccia consentite sono 3 (tre) a scelta nella settimana con esclusione del lunedì, martedì e venerdì.
2. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
3. Per la determinazione di tale orario si fa riferimento a quello rilevato annualmente dall'ufficio meteorologico dell'aeroporto di Bari. (art. 30, comma 8 della L.R. 2/95 e s.m.i.).

Art. 6

Carniere consentito

1. Al cacciatore è consentito, per ogni giornata di caccia e per l'intera stagione venatoria, l'abbattimento massimo dei seguenti capi:

1.1 Selvaggina stanziale:

- a) **Fagiano**: due capi per specie e per ciascuna giornata di caccia nel numero massimo di **venti** capi annui per specie;
- b) **Lepre**: un capo per ciascuna giornata di caccia e **dieci** capi annui;
- c) **Cinghiale**: senza limite di carniere;
- d) **Volpe**: senza limite di carniere.

1.2 **Selvaggina migratoria**. Il numero massimo di capi che è consentito abbattere per ciascuna giornata di caccia è di 20 unità scelti tra le seguenti specie:

- a) **Tortora**: **cinque** capi per ciascuna giornata e **venti capi** annui;
- b) **Quaglia**: **cinque** capi per ciascuna giornata e **venticinque** capi annui;
- c) **Allodola e Merlo**: **dieci** capi per giornata e massimo **cinquanta** capi annui;
- d) **Beccaccino, Frullino e Pavoncella**: **tre** capi per giornata per massimo **cinquanta** capi annui per specie ad eccezione della Pavoncella per la quale viene fissato il prelievo massimo annuale in **venticinque** capi;
- e) **Tordo sassello, Tordo bottaccio e Cesena**: **venti** capi per giornata per un massimo di **duecento** capi annui per specie;
- f) **Beccaccia**: **tre** capi per giornata e massimo **venti** capi annui;
- g) **Colombaccio**: **cinque** capi per giornata per un massimo **quaranta** annui;
- h) **Marzaiola, Mestolone, Fischione, Gallinella d'acqua, Porciglione, Folaga, Germano reale, Canapiglia, Codone e Alzavola**: **cinque** capi per giornata per un massimo di **cinquanta** capi annui;
- i) **Codone**: **cinque** capi per giornata per un massimo di **venticinque** capi annui;
- j) **Ghiandaia, Gazza, Cornacchia grigia**: senza limite di carniere.

2. Il numero dei capi ed il Comune ove sono stati abbattuti devono essere annotati in modo indelebile sul tesserino regionale con le modalità di cui al successivo art.9.

Art. 7

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n°2/95 chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimi Enti, che provvederanno alla cura della stessa presso i centri autorizzati.

Art. 8

Uso e addestramento cani da caccia

1. L'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito, dal **18 agosto** al **15 settembre 2018**, tutti i giorni, con esclusione del martedì e venerdì, **fino alle 18.00**, nei territori

aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono colture in atto o comunque colture danneggiabili.

2. E' fatto divieto l'addestramento dei cani su aree interessate da attività di prelievo controllato (aree debitamente segnalate all'ATC territorialmente competente).
3. L'uso dei cani è consentito per tutta la stagione venatoria con le razze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata.

Art. 9

Obblighi del cacciatore

1. Il cacciatore, per esercitare l'attività venatoria, deve essere munito del tesserino venatorio, rilasciato dalla Regione Basilicata previa esibizione della licenza di porto di fucile (uso caccia) ed attestazione della ricevuta di versamento della tassa di concessione prevista dall'art. 36 della L. R. n. 2/1995. Il versamento deve essere effettuato a mezzo c/c postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata – Servizio Tesoreria – 85100 Potenza, indicando la causale.
2. L'intestatario del tesserino deve:
 - a) prima dell'inizio dell'attività venatoria giornaliera, annotare sullo stesso, in modo indelebile nell'apposito spazio, il giorno di caccia nella propria o in altra Regione e l'A.T.C. prescelto;
 - b) annotare, in modo indelebile negli appositi spazi, il numero di capi e la specie di selvaggina stanziale e migratoria subito dopo l'abbattimento accertato;
 - c) riportare il comune ove è stato effettuato l'abbattimento;
 - d) per i cacciatori di caccia al cinghiale a squadre deve essere riportato nell'apposito spazio predisposto il numero dei capi abbattuti in giornata della squadra di appartenenza;
 - e) annotare nell'apposito spazio predisposto il numero dei capi abbattuti nella giornata di controllo.
3. Il tesserino va restituito alla Regione al termine della stagione venatoria **(entro il 28 febbraio) pena l'esclusione dall'attività venatoria** nella stagione successiva.
4. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino regionale di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
5. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria.
6. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenere il duplicato, previa esibizione della copia della denuncia fatta alla autorità di pubblica sicurezza e della ricevuta di versamento della tassa per l'esercizio dell'attività venatoria.
7. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale e al prelievo della beccaccia devono indossare indumenti di alta visibilità (giacca, gilet, ecc.).
8. E' fatto obbligo per chiunque abbatte o rinventa fauna selvatica inanellata o comunque contrassegnata di darne comunicazione alla Polizia Provinciale o alla Regione Basilicata.

Art. 10

Versamento quota permessi A.T.C.

1. Ai sensi dell'art.8 del Regolamento regionale, di cui al comma 4 dell'art. 25 della L.R. 2/95, le quote per l'accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia relativamente ai cacciatori non residenti in Basilicata vengono così stabilite:
 - a) permesso mensile € 120,00;
 - b) permesso settimanale € 40,00;
 - c) permesso giornaliero € 24,00.
2. È fatto obbligo agli AA.TT.CC. di predisporre per ogni singolo permesso rilasciato la scheda relativa alla selvaggina migratoria abbattuta da riconsegnare, debitamente compilata, all'ATC o all'operatore turistico ospitante o inviata per posta, in mancanza sarà precluso il futuro rilascio di ulteriori tesserini.

Art. 11

Controllo delle specie

1. La Regione, per una migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la tutela di particolari specie selvatiche e delle produzioni zoo-agro-forestali o per motivi sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia, redige appositi disciplinari per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica anche mediante abbattimento.
2. Le attività di controllo alla specie cinghiale saranno attuate con le modalità di cui alla D.G.R. n°207/2018.
3. Per le attività di controllo la Regione rilascia ai cacciatori abilitati un apposito tesserino in cui annotare le giornate di prelievo e gli abbattimenti fino al completamento del piano di abbattimento assegnato.
4. La Regione può altresì, ridurre i periodi di caccia a determinate specie per motivi imprevisti e non prevedibili.

Art. 12

Specie temporaneamente protette

1. La caccia è vietata, a causa della ridotta consistenza faunistica, per l'intera stagione venatoria alle seguenti specie: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), coturnice (*Alectoris graeca*), moretta (*Aythya fuligula*) e combattente (*Philomachus pugnax*).
2. E' preclusa l'attività venatoria, per il mese di settembre e fino alla prima decade di ottobre, sui tratti interessati dalla presenza della Cicogna nera (territorio tabellato a cura dell'Osservatorio Regionale sulla Biodiversità Naturale).
3. E' sospesa la caccia alla lepre europea ad una distanza di 500 metri dalle aree, debitamente mappate dall'Osservatorio Regionale sulla Biodiversità Naturale e riportate nell'allegato al Calendario Venatorio, nelle quali è stata accertata la presenza della lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

4. La Regione, in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) quali nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti per più giorni, può disporre l'immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate.
5. La Regione, in presenza di condizioni climatiche ed ambientali particolarmente sfavorevoli, può disporre l'immediata sospensione del prelievo venatorio nel mese di febbraio.

Art. 13

Attività venatoria nelle aree contigue e nei siti Rete Natura 2000 (S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C.)

L'esercizio venatorio all'interno delle aree contigue ad aree naturali protette, individuate dalla Regione ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è riservato ai cacciatori aventi diritto, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

In tutte le zone S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C. della Regione Basilicata, non incluse nei perimetri delle Aree Naturali Protette nazionali e regionali, riportate nell'allegato al presente calendario, è fatto **divieto** di:

- a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre ad esclusione del prelievo degli ungulati;
- b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio 2019, ad eccezione nei giorni di mercoledì e domenica della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nonché della caccia agli ungulati;
- c) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
- d) utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati
- e) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli effettuati con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti regionali e nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) svolgere attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre 2018 e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- g) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile nonché ampliamento di quelle esistenti;
- h) distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli.

Art. 14

Mezzi consentiti

I mezzi consentiti per l'attività venatoria sono quelli previsti dall'art. 13 della Legge Nazionale n°157 del 11 febbraio 1992.

Art. 15

Divieti

E' vietato:

- a) cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco (L. n. 353/2000, art. 10, comma 1);

- b) abbattere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente elencati nel presente calendario;
- c) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
- d) cacciare negli specchi e nei corsi d'acqua ghiacciati o su terreni allagati;
- e) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
- f) utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati;
- g) l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro);
- h) la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- i) la caccia a rastrello in più di tre persone;
- j) l'utilizzazione a scopo di caccia, negli specchi o corsi d'acqua, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatori;
- k) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti di qualsiasi tipo;
- l) usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o simili con amplificazione del suono;
- m) l'esercizio venatorio vagante nei terreni in attualità di coltivazione, anche se non tabellati;
- n) cacciare in tutti i territori ricadenti in aree naturali protette secondo la disciplina della L. N. n° 394/1991 e L.R. n°28/1994;
- o) qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 500 dalla costa marina (art. 21 comma 2 della L. N. n° 157/1992) nonché dalle zone umide
- p) dal 21 gennaio l'attività venatoria a meno di mt. 500 dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
- q) lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosivi delle cartucce utilizzate nel corso della giornata di caccia; gli stessi dovranno essere recuperati prima che venga abbandonato il luogo di caccia;
- r) lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto;
- s) agli AA.TT.CC., immettere fauna selvatica in qualsiasi forma se non preventivamente autorizzati dalla Regione Basilicata;
- t) qualsiasi forma di immissione di lepre comune (*Lepus europaeus*) ad una distanza inferiore ai 5 km dai siti di accertata presenza di lepre italiana (*Lepus corsicanus*);
- u) cacciare la lepre europea ad una distanza di 500 metri dalle aree, debitamente mappate dalla Regione e riportate nell'allegato al Calendario Venatorio, nelle quali è stata accertata la presenza della lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

Art. 16

Vigilanza

La vigilanza venatoria è affidata agli addetti di cui alla Legge Nazionale n°157/92 e dalla Legge Regionale n° 2/95.

Art. 17

Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 30 e 31 della L. N. n. 157/92, dagli artt. 40 e 41 della L. R. n. 2/1995 e dal regolamento dello A.T.C. territorialmente competente.

2. E' altresì previsto il ritiro del permesso di caccia, rilasciato dall'ATC territorialmente competente, per l'intera stagione venatoria per la violazione della lettera **“g” dell'art. 15 (l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale “posta” e al mattino “ritiro”)** .

Art. 18

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Calendario Venatorio si rimanda alle norme vigenti in materia.